Comune di Palau

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

DETERMINAZIONE N. 53 del 11/06/2026

proposta n.1226 /2026

Settore Ambiente e Demanio

Oggetto: VALIDAZIONE DEI DATI, DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI NECESSARI ALL'ELABORAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026-2029 SECONDO IL NUOVO MTR-3 ARERA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 397/2025/R/RIF

Documento informatico firmato digitalmente (ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005): sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;

PRESO ATTO che con la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2026-2029, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione dei costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-3**), quali:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2026-2029 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione *infra*-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 1/2025/DTAC di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la predisposizione tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*";

- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-*quinquies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), che determina termini speciali rispetto a quelli generali sopra richiamati ai fini dell'approvazione delle disposizioni in materia TARI: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*;

RILEVATO che, con il MTR-3, l'Autorità di Regolazione ARERA disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia. Predispone il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri/coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero entro 60 giorni successivi alla scadenza dei termini di legge per l'approvazione delle determinazioni tariffarie;
- ARERA: salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

ATTESO che l'art. 1.1 dell'MTR-3, allegato "A" alla delibera 397/2025, definisce l'ETC come «L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

PRESO ATTO che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto, per cui il Comune è qualificato come Ente Territorialmente Competente (ETC) nel procedimento di validazione del PEF TARI secondo il MTR ARERA *pro tempore* vigente;

CONSIDERATO che il Comune, tramite l'Ufficio Tributi, svolge in economia l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (GTRU) e, pertanto, assume il duplice ruolo di gestore ai fini della regolazione ARERA nonché di validatore in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC);

RICHIAMATO l'art. 30.3 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF: "*Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 30.1 può*

essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli";

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale ha individuato il presente ufficio quale unità organizzativa interna dotata di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, in particolare dell'Ufficio Tributi quale Gestore delle Tariffe e Rapporti Utenti (GTRU), chiamato a svolgere le mansioni tecniche di ente territorialmente competente;

DATO ATTO che, ai fini dello svolgimento delle attività di validazione del Piano Economico Finanziario TARI 2026-2029 secondo il Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3 di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, l'Ente si è avvalso del supporto di consulenza specialistica esterna, finalizzata all'assistenza tecnico-istruttoria nelle fasi di analisi, verifica e consolidamento dei dati trasmessi dai gestori;

RILEVATO che il soggetto incaricato ha svolto le attività di supporto in coerenza con le disposizioni regolatorie vigenti, fornendo apposita attestazione di conformità/validazione delle elaborazioni effettuate, che viene acquisita agli atti dell'Ente quale elemento istruttorio a supporto del procedimento di validazione;

DATO ATTO che tale supporto, pur garantendo la coerenza e regolarità rispetto alla metodologia ARERA nella determinazione della documentazione di validazione definitiva, non incide sulla titolarità e responsabilità dell'Ente Territorialmente Competente in ordine alla validazione dei dati e alla trasmissione della predisposizione tariffaria all'Autorità di Regolazione ARERA, restando in capo all'Ente medesimo ogni determinazione finale ai sensi della regolazione vigente;

ATTESO che l'art. 7 della Delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF, definisce la procedura di approvazione, come di seguito:

- il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026;
- Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai commi 7.7 e 7.8 e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, in particolare da:
    - una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
    - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
    - eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al comma 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui al comma 7.2.;

- l'Ente Territorialmente Competente, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario;
- l'Autorità ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e in caso di esito positivo, approva;

VERIFICATO che la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

CONSIDERATO che:

- la Ditta **Econord Sardegna S.r.l.**, mediante comunicazione acquisita al protocollo dell'ente, ha provveduto alla trasmissione del piano economico finanziario, corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e da una relazione di accompagnamento con la descrizione dei dati economici indicati;
- l'**Ufficio Tributi**, nella persona del Funzionario Responsabile della TARI, in qualità di gestore del servizio integrato rifiuti per la parte Gestione Tariffe e Rapporti con gli Utenti (GTRU), ha provveduto alla redazione e trasmissione del piano economico finanziario corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile;

PRESO ATTO che, successivamente alla ricezione si è proceduto alla verifica dei dati comunicati nel piano economico finanziario predisposto dai Gestori, in particolare:

- **verifica della completezza della documentazione trasmessa dai gestori**, comprendente il tool di calcolo MTR-3, le relazioni di accompagnamento e le dichiarazioni di veridicità, nonché la documentazione contabile sottostante;
- **verifica della coerenza dei dati di costo riportati nel PEF rispetto alle fonti contabili obbligatorie** relative all'annualità (a-2), nonché ai dati previsionali ove ammessi dalla regolazione;
- **verifica della corretta perimetrazione delle attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani**, con esclusione delle attività esterne al ciclo integrato, ai sensi della regolazione ARERA;
- **verifica della congruità dei costi esposti**, anche mediante confronto con i corrispettivi contrattuali vigenti, con le condizioni di affidamento del servizio e con le caratteristiche tecnico-organizzative dello stesso;
- **verifica del rispetto della metodologia di calcolo prevista dal MTR-3**, con particolare riferimento:
    - alla corretta classificazione dei costi operativi (CRT, CTS, CTR, CRD, CSL, ecc.);
    - alla corretta determinazione dei costi di capitale;
    - alla corretta valorizzazione delle componenti di costo previsionale, ove presenti;
    - alla corretta applicazione dei criteri di aggiornamento e conguaglio;
- **verifica della coerenza complessiva del Piano Economico Finanziario**, anche con riferimento al rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dalla regolazione ARERA e alla corretta determinazione dei parametri e coefficienti di competenza dell'Ente Territorialmente Competente;
- **verifica della sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario della gestione**, in relazione al complesso dei costi riconosciuti e delle entrate tariffarie determinate secondo il MTR-3;

RICHIAMATA:

- la Relazione di accompagnamento per la validazione del PEF TARI 2026-2029, nella quale sono puntualmente descritte le attività istruttorie svolte e le determinazioni tariffarie adottate;
- l'Attestazione di validazione certificata dal soggetto incaricato per il supporto specialistico finalizzato all'assistenza tecnico-istruttoria nelle fasi di analisi, verifica e consolidamento dei dati trasmessi dai gestori, acquisita agli atti dell'Ente quale elemento istruttorio a supporto della regolarità e conformità del procedimento di validazione;

ATTESO che i dati ricevuti da parte dei Gestori, a seguito di un'accurata verifica, sono ritenuti completi, coerenti e congrui con la documentazione contabile per poter procedere all'elaborazione del Piano Economico Finanziario;

VISTI:

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D. Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
- il Decreto del Sindaco n. 3/2026, con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità di questo Settore ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- gli artt. 151, comma 4, 184, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18.12.2025, con la quale è stata ratificata la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 20/11/2025 di adozione dello schema del bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3/2026, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2026/2028;

DATO ATTO:

- dell'assenza di conflitto di interesse del firmatario e dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento, ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- che i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitti di interesse;
- che questo provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all'assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. n. 33/2013);

DETERMINA

DI RITENERE i dati comunicati dai gestori completi, coerenti e congrui con i dati comunicati nel piano economico finanziario e la documentazione contabile;

DI VALIDARE, ai sensi della regolazione ARERA vigente, i dati e le informazioni comunicati dai gestori, necessari all'elaborazione del piano economico finanziario 2026-2029 secondo il MTR-3 allegato A alla Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF e secondo gli schemi tipo approvati con Determinazione ARERA n. 01/DTAC/2025;

DI APPROVARE gli Allegati 1 e 2 alla presente, redatti secondo gli schemi pubblicati con Determinazione ARERA n. 01/DTAC/2025:

- **Allegato 1)** Tool di Calcolo in Excel per la redazione del Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'intero periodo regolatorio del MTR-3 (2026-2029);
- **Allegato 2)** Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente;

DI DARE ATTO che l'attività di validazione è stata svolta con il supporto dell'attestazione di validazione resa dal soggetto incaricato, acquisita agli atti dell'Ente e allegata alla presente determinazione (**Allegato 3**) quale parte integrante e sostanziale, quale elemento istruttorio a supporto delle verifiche di coerenza, completezza e congruità dei dati e del rispetto della metodologia tariffaria di cui al MTR-3;

DI PROCEDERE alla proposta di Delibera al Consiglio Comunale per la definitiva validazione del PEF TARI secondo il nuovo MTR-3.

DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa (art.147-bis, D.Lgs.n.267/2000).

istruttore/redattore: BARBARA PERENTIN

Il Responsabile del Settore Ambiente e Demanio

BARBARA PERENTIN

documento firmato digitalmente